
Congedi parentali e figli con disabilità al tempo del Covid-19

Autore: Massimiliano Casto

Fonte: Città Nuova

Ecco le misure predisposte dal governo in questa emergenza Covid 19 per chi ha figli sino a 12 anni in situazione di gravità

Il congedo parentale straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104. In questo periodo di [emergenza coronavirus](#) che stiamo attraversando, il famoso [decreto "Cura Italia"](#) n.18/2020 ha previsto delle **importanti novità per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale**. Per loro è stato previsto **un congedo straordinario retribuito di 15 giorni**, per i genitori con figli sino a 12 anni, o portatori di handicap in situazione di gravità. Questo congedo straordinario retribuito di massimo 15 giorni complessivi **sarà fruibile, in modalità alternata, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5.3.2020 al 3.5.2020** (Messaggio Inps n.1648 del 16.4.2020), salvo eventuali future proroghe. Inoltre questi periodi sono coperti da contribuzione figurativa e **l'indennità viene calcolata nella misura e secondo le modalità previste per le singole categorie lavorative di appartenenza**. Per i lavoratori dipendenti del settore **privato** viene riconosciuta un'indennità pari al **50% della retribuzione** e il computo delle giornate e il pagamento dell'indennità avvengono con le stesse modalità previste per il pagamento del congedo parentale. La frazionabilità del periodo è consentita solo a giornate intere e non in modalità oraria. **Per i lavoratori del settore pubblico** le modalità di fruizione del congedo, nonché le relative indennità, sono **a cura dell'Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro**. Pertanto, tale categoria di lavoratori **non deve presentare la domanda di congedo Covid-19 all'Inps**, ma alla propria Amministrazione pubblica, secondo le indicazioni dalla stessa fornite. Invece, per i **lavoratori autonomi** iscritti all'Inps sarà erogata un'indennità pari al **50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge**, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. **In alternativa** al congedo Covid-19 la norma prevede la possibilità di fruire **del bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting**. Vista la natura speciale ed emergenziale del congedo, sarà possibile **cumulare** nell'arco dello stesso mese il congedo Covid-19 **con il prolungamento del congedo parentale di cui all'Art 33 del [D.lgs n. 151/2001](#)** che prevede un'indennità retributiva del 30%, e con il congedo straordinario di cui all'**art. 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo**, della durata di due anni continuativi o frazionati. Resta ferma invece l'**incumulabilità**, nell'arco dello stesso mese, delle diverse tipologie di permesso per assistenza ai disabili in situazione di gravità come individuate al paragrafo 2.2 della circolare n. 155/2010 e al paragrafo 3.2 della circolare n. 32/2012. **Riepilogando, dunque, la fruizione del congedo è riconosciuta:**

- ad uno solo dei genitori;
- per i figli di età non superiore ai 12 anni, o portatori di handicap grave riconosciuto, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Questi requisiti devono essere **autocertificati** dal richiedente al momento della presentazione telematica della domanda. **Come ottenere il congedo** I lavoratori dipendenti, gli iscritti alla Gestione

separata e i lavoratori autonomi iscritti all'Inps che vogliono fruire del congedo Covid-19, **devono presentare domanda all'Istituto, utilizzando la procedura per le domande di congedo parentale ordinario per le singole categorie di lavoratori, che saranno opportunamente modificate.** Le nuove domande potranno riguardare **anche periodi antecedenti** alla data di presentazione della stessa, **purché non si collochino prima del 5 marzo 2020. La domanda potrà essere fatta:**

- tramite il **portale web dell'Inps**, se si è in possesso del codice Pin (oppure di SPID, CIE, CNS), direttamente dalla **homepage** del sito [inps.it](https://www.inps.it);
- tramite il menu "**Prestazioni e servizi**", nell'elenco "Tutti i servizi": selezionando la lettera "M", con il titolo "Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata"; oppure selezionando la lettera "D", con il titolo "Domande per Prestazioni a sostegno del reddito", "Disabilità";
- tramite il **Contact center integrato**, sempre attraverso il Pin Inps, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- oppure tramite i **Patronati**, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.